



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI

ORDINANZA N°____/2023

Utilizzo dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione e/o di noleggio per finalità turistico-ricreative di carattere locale a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime o interne.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Trapani sottoscritto:

- VISTO** il Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 08 luglio 2003, n. 172", con particolare riferimento all'articolo 27;
- VISTO** il Decreto 29/07/2008, n. 146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 novembre 2020, n. 160 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167";
- VISTO** il Decreto 26/01/1960 del Ministero della Marina Mercantile, recante "Disciplina dello sci nautico";
- VISTO** il Decreto Legislativo 07/09/2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni private";
- VISTI** i Decreti Interministeriali del 27 dicembre 1991, 06 agosto 1993 e 17 maggio 1996, del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della marina mercantile, relativi all'Istituzione della Riserva Naturale Marina delle Isole Egadi;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto prot. 02.02.334-INT del 27/08/2008, avente ad oggetto "Attività di locazione e noleggio di imbarcazioni da diporto. Problematiche della locazione con skipper";
- VISTO** il Dispaccio n. 0009203 del 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Rep. II - Uff. 2° e l'unito Dispaccio n. 1031 del 23.01.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G. per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Div. 6ª;
- VISTO** il Dispaccio prot. 17619 del 19/06/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, avente ad oggetto l'attività di noleggio esercitata con natanti da diporto – Ordinanza ex art. 27, comma 6, del D. Lgs. 171/2005;
- VISTO** il Dispaccio prot. 7930 del 22/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, avente ad oggetto "Riforma Codice della nautica da diporto. Aggiornamento disciplina natanti da diporto in noleggio";
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 1 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 15/2018 del 08 giugno 2018 recante "Utilizzo commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione nonché appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo";
- RITENUTO** necessario aggiornare la disciplina dei natanti da diporto adibiti a locazione e/o noleggio, ai sensi delle recenti novelle legislative, prestando particolare attenzione al supremo interesse della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli esiti dell'incontro con gli operatori del settore, tenutosi lo scorso 18/04/2023 nei

locali di questa Capitaneria di porto;
VISTI gli articoli 16, 17 e 68 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

O R D I N A

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi del Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171, l'utilizzo dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua/acquascooter e dei natanti da spiaggia ai fini di locazione e/o di noleggio per finalità turistico-ricreative di carattere locale nelle acque marittime o interne.
2. La presente ordinanza opera nei limiti del Circondario Marittimo di Trapani, ovverosia nelle acque marittime territoriali ed interne che vanno dal confine tra il Comune di Alcamo (incluso) e quello di Balestrate (escluso) al confine tra il Comune di Trapani e quello di Marsala (escluso).
3. Le norme della presente Ordinanza si conformano a quanto stabilito dal Codice della nautica da diporto e dal relativo Regolamento di attuazione e in via generale ai principi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente ordinanza, le definizioni utilizzate sono quelle di cui al Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) ed al relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Ministeriale 29/07/2008, n. 146, e al Decreto 01/09/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, alcune delle quali si riportano di seguito con le precisazioni ed integrazioni ritenute necessarie. In particolare:
 - a) navigazione da diporto:** quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (l'utilizzo commerciale prevede la stipula di contratti di locazione o noleggio ma non il trasporto di persone o merci a titolo oneroso).
 - b) unità da diporto:** costruzione, di qualunque tipologia e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto.
 - c) natante da diporto:** qualsiasi unità da diporto a remi ed ogni altra unità con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, con esclusione delle moto d'acqua.
 - d) unità utilizzata ai fini commerciali:** ogni nave di cui all'art. 3 della L. 172/2003 e ogni unità che:
 - è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
 - è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
 - è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 del D.lgs.171/2005 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
 - è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3 del D.lgs.171/2005;
 - è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio;
 - e) locazione di unità da diporto:** il contratto (scritto) con il quale il locatore si obbliga,

verso corrispettivo, a cedere all'altra parte (conduttore/locatario) il godimento di un natante da diporto ovvero di un'acquascooter/moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone di mare o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. Il conduttore esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

In base a tale definizione, la locazione può essere effettuata esclusivamente "a scafo nudo", ovvero senza conducente né equipaggio assoldato dal locatore e, come tale, comprende anche quello che è normalmente, ma impropriamente, conosciuto come "noleggio di natanti da spiaggia".

Nella locazione, pertanto, le mansioni di comandante sono svolte dal locatario il quale ne assume anche la conduzione o può delegarla ad altra persona di bordo da lui ritenuta idonea a svolgere tale mansione. Ne consegue che nel caso in cui il comandante e/o il conducente sia invece un dipendente del locatore, come ad esempio nel caso del cosiddetto "noleggio con skipper", si applicano le disposizioni in tema di noleggio.

Per la "locazione finanziaria" o "leasing nautico" si rimanda alla normativa specifica.

- f) Noleggio di unità da diporto:** il contratto (scritto) con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato stabilito dal noleggiatore, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone di mare o acque interne, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio (incluso il comandante e/o il conducente).

La finalità precipua del trasporto di persone in ambito diportistico rimane quella propria del diporto e, quindi, lo spostamento via mare dei passeggeri serve per realizzare e perseguire esclusivamente delle finalità turistico-ricreative senza una finalità di collegamento tra due o più località, senza orari prefissati e/o tassativi di partenza e di rientro e senza attività programmatiche predefinite.

Pertanto, oggetto del contratto di noleggio di unità da diporto è essenzialmente l'unità stessa che viene messa a disposizione del noleggiatore con un'eventuale serie di servizi accessori collegati allo scopo turistico-ricreativo della navigazione. In questo caso, dunque, è il noleggiatore che stabilisce l'itinerario da compiere, le soste da effettuare, gli orari da rispettare per la partenza e per il rientro, dovendo avere come unico riferimento quanto concordato con il noleggiante sulla durata del noleggio e uno scopo esclusivamente turistico-ricreativo.

Tale attività differisce, dunque, dal trasporto passeggeri nel quale invece l'oggetto del contratto è il viaggio per il quale l'itinerario e la località di imbarco/sbarco sono prefissati e prestabiliti dal vettore, che indica all'utenza, in dettaglio, anche gli orari di partenza ed arrivo, obbligandosi a rispettarli, salvo casi di forza maggiore. In quest'ultimo caso, la volontà dei passeggeri non può influire sulle scelte di itinerario e di orario previste: questi possono solo aderirvi, acquistando il titolo di viaggio.

Ne consegue che la fattispecie "noleggio a viaggio" (ove l'itinerario, le località di imbarco e sbarco nonché gli orari di partenza e arrivo sono prestabiliti dal noleggiante), disciplinata dal Codice della navigazione, rientra nell'istituto del contratto di trasporto passeggeri con i conseguenti adempimenti amministrativi, tecnici, di sicurezza e la necessità di iscrizione del natante nei RR.NN.MM.GG.

Il noleggiatore può sub-noleggiare il natante, salvo diversa espressa clausola contrattuale, ma sia lui che l'eventuale sub-noleggiatore non possono utilizzare il natante da diporto noleggiato per effettuare trasporto di terzi "a titolo oneroso", ovvero verso corrispettivo.

- g) natanti da spiaggia:** i natanti di cui all'art. 27, comma 3, lett. c) del Codice della Nautica da diporto, ceduti in locazione (impropriamente definita "noleggio") da strutture balneari per utilizzo locale da parte di bagnanti, quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri

quadrati, acquascooter/moto d'acqua, canoe, kayak, SUP e mezzi simili.

- h) passeggero:** qualsiasi persona trasportata che non sia stata arruolata per far parte dell'equipaggio o designata dal locatore per la conduzione del natante da diporto. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati nel numero dei passeggeri. Salvo espressa deroga di legge, le unità da diporto non possono trasportare passeggeri a titolo oneroso, e l'autorizzazione per un uso commerciale ai fini di locazione o noleggio non comprende anche il trasporto a titolo oneroso di persone diverse dal noleggiatore e dai suoi eventuali ospiti.

Art. 3

(Comunicazione di inizio dell'attività commerciale di locazione e noleggio)

1. Ferme restando le disposizioni speciali in vigore nelle Aree Marine Protette o simili, gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendono esercitare attività commerciale di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, devono presentare, all'Autorità marittima del luogo in cui abitualmente stazionano le unità da diporto durante l'esercizio dell'attività, apposita comunicazione di inizio attività, sottoscritta dal titolare e/o rappresentante legale dell'impresa, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, utilizzando il modello fac-simile in **Allegato A**. Laddove possibile, può essere trasmessa telematicamente, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, la comunicazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'Autorità Marittima competente.
2. Alla comunicazione di inizio attività sono allegati:
 - a) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto e/o di moto d'acqua e contenente specifico codice ATECO;
 - b) Copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
 - c) Elenco delle unità da impiegare a fini di cui all'art. 2, distinte per numero progressivo;
 - d) In caso di noleggio, la lista dei nominativi dei conduttori impiegati con gli estremi della patente nautica in possesso (numero, ente e data di rilascio) redatto secondo il fac-simile **Annesso A**;
 - e) Copia della Dichiarazione di potenza del motore ovvero del Certificato uso motore di ogni singolo natante da locare o noleggiare;
 - f) Copia del Certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
 - g) Copia del Certificato di idoneità al noleggio dei natanti da noleggiare, come previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, comprensivo dell'allegato elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni imbarcate di cui all'art. 88, all. XI, del D.M. 146/2008. L'adempimento in questione non è richiesto per i natanti da spiaggia;
 - h) Copia della Licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le sei miglia ovvero in caso di noleggio) e del Certificato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF;
 - i) Copia delle polizze assicurative, intestate alla ditta/operatore commerciale, relative alle unità da locare o da noleggiare;
 - j) Copia dell'eventuale concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante per l'esercizio dell'attività di locazione ovvero di noleggio di natanti da diporto, in area demaniale marittima, ovvero copia dei contratti di ormeggio/ricovero a secco/campo boe attestanti il luogo di stazionamento dei natanti/moto d'acqua quando non in servizio e in attesa di essere locati/noleggiati, con specificato: il periodo di validità dello stesso e il numero identificativo del posto barca assegnato presso il pontile/banchina/boa/concessionario;
 - k) Copia dei documenti dell'unità di assistenza di cui al successivo art. 5, comma 3 (locazione), specificando il luogo ove risulta ormeggiata.
3. L'attività di cui al comma 1 può avere inizio dalla data di presentazione della Comunicazione di inizio attività corredata di tutta la documentazione di cui al comma 2. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'Autorità Marittima ove è stata presentata o con annessa l'attestazione di avvenuta ricezione della p.e.c., è conservata presso la sede dell'Impresa e in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti. Gli operatori che presentano la comunicazione di cui al

presente articolo, sono esonerati dalla presentazione della S.C.I.A. per l'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione.

4. Le Autorità Marittime interessate a ricevere le comunicazioni di inizio attività, annotano su apposito registro cartaceo e telematico, redatto secondo il modello fac-simile in **Allegato B**, gli estremi e i dati delle predette comunicazioni. Le stesse provvedono a trasmettere settimanalmente via p.e.c. copia informatica dei predetti registri e delle relative comunicazioni alla Capitaneria di porto di Trapani, per l'aggiornamento del Registro Generale del Circondario Marittimo (modello in **Allegato C**).
5. I titolari di concessioni demaniali marittime destinate a strutture balneari che prevedono la locazione di natanti da spiaggia, sono esentati dagli obblighi di cui al precedente comma 1, fatto salvo quanto prescritto all'art. 5, comma 3.
6. Possono esercitare le attività di cui al comma 1 anche le Società costituite all'estero di cui agli articoli 2507 ss. del Codice Civile.
7. Sono soggette alle medesime disposizioni anche le Associazioni senza fine di lucro che effettuino le suddette attività commerciali nei limiti autorizzati dalle disposizioni vigenti.
8. L'Autorità Marittima ha comunque la facoltà di richiedere, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuale ulteriore documentazione integrativa rispetto alle informazioni contenute nella stessa, qualora ritenesse necessario chiarire situazioni particolari. Entro il termine suddetto, l'Autorità Marittima può altresì vietare l'esercizio dell'attività, fatta comunque salva la facoltà di adottare provvedimenti in autotutela anche successivamente alla scadenza del suddetto termine, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 19, comma 3, della Legge 241/90.
Per motivazioni inerenti alla tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, specie in contesti ove notoriamente i flussi di traffico, durante la stagione balneare, sono estremamente intensi o le condizioni di navigazione sono particolarmente complesse e comportano potenziali rischi (es. scogli semi-affioranti, forti correnti, presenza zone interdette, manifestazioni in mare ecc.) ovvero siano spesso presenti condizioni meteomarine sfavorevoli, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare il numero di persone trasportabili dai natanti impiegati in attività commerciali.
9. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio delle attività di cui alla presente Ordinanza e al Decreto 01/09/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità Marittima competente, oltre a contestare le relative sanzioni, adotta provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività e procede alla cancellazione dal Registro.
10. Qualora i natanti locati o noleggiati siano impiegati in ore notturne, è obbligatorio l'uso delle cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica.
11. Ogni variazione circa l'elenco delle unità indicate nella Comunicazione di inizio attività, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività, dovrà essere comunicato entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento all'Autorità Marittima competente, citando numero di protocollo e data di presentazione della comunicazione di inizio attività originaria. Eccezion fatta per la lista dei nominativi dei conduttori la cui variazione dovrà essere comunicata entro 48 ore.
In assenza di tali comunicazioni, non è necessario trasmettere/presentare annualmente una nuova Comunicazione di inizio attività.

Art. 4

(Obblighi e divieti di carattere generale)

1. Chi esercita l'attività commerciale di locazione o noleggio di natanti da diporto deve tenere un Registro, con pagine numerate e siglate dal rappresentante legale della Società/Ditta, conforme al modello fac-simile in **Allegato D**, ove annotare gli estremi dei soggetti a favore dei quali vengono stipulati contratti scritti (ovvero, esclusivamente per i natanti da spiaggia, verbali) che hanno ad oggetto la locazione o il noleggio dei natanti o acquascooter/moto d'acqua suddetti, nonché le altre informazioni ivi previste. I titoli contrattuali o i documenti fiscali (ex art. 3, comma 2 del Decreto 01/09/2021 del MIMS) devono, inoltre, essere numerati progressivamente per anno solare.

2. I natanti da diporto oggetto di locazione o noleggio, ai sensi del precedente comma, non possono essere impiegati per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso.
3. I natanti da diporto adibiti al noleggio devono essere comandati e/o condotti da personale in possesso almeno della patente nautica di categoria A.
4. I natanti e gli acquascooter/moto d'acqua da utilizzare per l'attività di locazione o noleggio devono essere previamente marcati con apposita targhetta identificativa inamovibile, conforme al modello fac-simile in **Allegato E**, i cui dati devono risultare chiaramente leggibile, nonché resistente agli agenti atmosferici e dovrà essere immediatamente ripristinata in caso di deterioramento. Inoltre, deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a. forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - b. realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione ed agli agenti meteorologici (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dev'essere immediatamente sostituita);
 - c. posizionata nella consolle di comando, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima;
 - d. fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere accidentalmente asportata o danneggiata;
 - e. deve riportare, in caratteri chiaramente leggibili ad occhio nudo a una distanza di almeno cinquanta metri e adeguatamente proporzionati:
 - la denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione, come specificata nella Comunicazione di inizio attività di altezza comunque non inferiore a cm 0,4;
 - il numero identificativo, di tre cifre, assegnato al natante/moto d'acqua nell'elenco allegato alla Comunicazione di inizio attività, seguito dalla lettera "L", "N", "LN", a seconda che si tratti di unità destinata alla sola locazione, al solo noleggio o ad entrambe le attività. Il numero e le lettere dovranno essere di dimensioni superiori alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,5;
 - il numero massimo delle persone che possono essere trasportate (ovverosia imbarcate), incluso l'equipaggio. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "targhetta del costruttore"; per gli altri natanti dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008, n. 146, come riportato nella seguente tabella:

LUNGHEZZA	N. PERSONE
Unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50	3 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50	4 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;	5 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50	6 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50	7 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50	9 persone

Tale numero dev'essere riportato in cifre ben marcate, di dimensioni tali da spiccare rispetto alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,0;

- la dicitura "Circondario Marittimo di Trapani", indicante l'ambito spaziale in cui l'unità è autorizzata ad operare.
5. La denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione ed il numero identificativo assegnato al natante, di cui al precedente comma 4, lett. e), devono essere inoltre riportati all'esterno dello scafo, in modo da risultare chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di almeno m 50 (cinquanta), da ambo i lati del natante. A tal fine, il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza non inferiore a 15 (quindici) cm e la scritta dovrà risultare dipinta, con colori indelebili e resistenti o riportata in altro modo sullo scafo,

purché risulti non facilmente/accidentalmente amovibile o alterabile.

6. È fatto divieto di far decorrere l'obbligazione/efficacia del contratto di locazione/noleggio da un luogo diverso da quello di abituale stazionamento dei natanti da diporto. Per luogo di abituale stazionamento si intende quello indicato nella Comunicazione di inizio attività ovvero nella concessione demaniale marittima in possesso ovvero posto di ormeggio/ricovero a secco/campo boe.
7. l'esercente l'attività si assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone non in possesso dei previsti requisiti. Inoltre, lo stesso dovrà rifiutarsi di locare i natanti a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica, ovvero a persone che, a suo giudizio, siano ritenute non idonee alla conduzione dell'unità.

Art. 5

(Obblighi e divieti specifici per l'attività di locazione)

1. Chi esercita l'attività di locazione di natanti da diporto e/o moto d'acqua/acquascooter, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 4, deve provvedere a quanto segue:
 - a. tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nel luogo in cui avviene il contatto con l'utente per la stipula dei contratti di locazione, sia in quello ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa, di dimensioni adeguate e ben visibile agli utenti, che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - la dicitura: "Circondario Marittimo di Trapani - Ordinanza n°___/23" (riportando il numero della presente Ordinanza);
 - la sigla identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti da locare, ai sensi del precedente art. 4, comma 5;
 - la dicitura: "LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO";
 - la dicitura: "Per informazioni rivolgersi a: (specificare indirizzo, nominativo e recapito telefonico)";
 - b. provvedere a trascrivere in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui al precedente articolo 4, comma 1: le generalità del locatario; le generalità dell'eventualmente conducente designato dal locatario; cognome, nome e data di nascita degli ospiti maggiorenni a bordo; il numero e il rispettivo anno di nascita dei minori presenti a bordo, nonché gli altri dati richiesti;
 - c. consegnare, in godimento autonomo, l'unità al locatario/conducente, col quale ne esercita la navigazione e ne assume la responsabilità, in perfetta efficienza, in buone condizioni d'uso e manutenzione per quanto attiene allo scopo, completa di tutte le dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione da intraprendere (allegato V del D.M. 29/07/2008, n. 146), munita dei pertinenti documenti di bordo, nonché coperta da valida assicurazione per responsabilità civile estesa a favore dei terzi e delle persone imbarcabili/trasportate (ivi compreso il conducente) per gli infortuni ed i danni comunque subiti e derivanti in occasione o in dipendenza dell'attività esercitata.
 - d. consegnare al locatario/conducente, oltre all'originale (o copia conforme o copia digitale con firme elettroniche PAdES) del contratto di locazione che deve essere conservato a bordo, un opuscolo informativo in cui siano riportate almeno le seguenti informazioni:
 - Numero Blu 1530 per le emergenze in mare; numeri di telefono del locatore e della locale Autorità Marittima;
 - i prezzi applicabili e le relative condizioni;
 - l'avvertimento che: "l'unità è consegnata pienamente efficiente ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione necessaria e delle dotazioni previste dalla normativa vigente per la navigazione da diporto che si vuole intraprendere, cioè entro 1/3/6/12 miglia dalla costa (cancellare la dicitura che non interessa). Tuttavia, chi prende in locazione l'unità resta sempre direttamente responsabile del comando e della condotta della navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. Non può, inoltre, trasportare terzi a titolo oneroso (verso pagamento di un corrispettivo). Il

locatario/conducente ad ogni modo, prima della partenza, è tenuto a verificare personalmente le condizioni dell'unità e a richiedere al locatore informazioni sulla normativa di carattere locale, comprese le Ordinanze vigenti nelle zone di mare in cui intende navigare e/o ancorare/sostare, e sull'esistenza di eventuali pericoli e divieti non segnalati. Qualora non assuma personalmente la conduzione dell'unità, deve comunque verificare che la persona da lui designata (tra gli ospiti di bordo o altra persona all'uopo arruolata e non alle dipendenze del locatore) quale conducente sia in possesso dei requisiti e dell'eventuale abilitazione richiesta per la navigazione da intraprendere.

- indicazioni circa i principali divieti e pericoli, segnalati e non, di carattere locale, nonché eventuali ordinanze ed avvisi di carattere locale;
 - e. nel consegnare al locatario/conducente copia dell'art. 54 del D.M. 146/2008, unitamente al prospetto dei mezzi e dotazioni di salvataggio di cui all'allegato V del medesimo Decreto, dovrà fornire ogni utile indicazione a tutte le persone a bordo circa le modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure/precauzioni da adottare in caso di emergenza;
 - f. illustrare e fornire copia della regolamentazione vigente per la navigazione in aree marine protette;
 - g. ferme restando le disposizioni del Codice Civile inerenti le capacità di agire, accertarsi che il conducente del natante ceduto in locazione: abbia compiuto almeno il 16° (sedicesimo) anno di età, sia sotto il controllo di un adulto e, se del caso, sia in possesso del titolo abilitativo previsto.
2. Per il comando e la condotta dei natanti presi in locazione si applicano le disposizioni previste per il comando e la condotta dei natanti da diporto in genere.
 3. Il locatore deve sempre tenere approntata un'adeguata unità di assistenza dotata di salvagente anulare munito di sagola di lunghezza di almeno 12 mt. e cavo di rimorchio destinata esclusivamente per interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti locati in caso di pericolo o di peggioramento delle condizioni meteomarine. Tale unità di salvataggio non è necessaria per la locazione dei natanti da spiaggia qualora il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare che sia già munito di unità per soccorso. Quando lo stato del mare, secondo il prudente apprezzamento del locatore è/diviene pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare.

Art. 6

(Locazione dei natanti da spiaggia per usi turistici di carattere locale)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, per quanto riguarda la locazione (senza conducente) di natanti da spiaggia non si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo, comma 1, lett. d) ed e). Il registro di cui all'art. 4, comma 1, può inoltre essere redatto in forma semplificata, in modo che siano riportati almeno i seguenti dati: data ed ora della locazione; numero identificativo del natante; cognome, nome, data di nascita e codice fiscale del locatario; tipologia ed estremi del documento di identità.
2. La locazione può essere effettuata esclusivamente in ore diurne e condizioni meteo marine assicurate. Pertanto, è responsabilità dell'esercente di dette attività segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al locatario/conducente sospendendo le medesime attività.
3. La capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, salvo quanto previsto dal certificato di omologazione per i natanti omologati prodotti in serie, per i natanti non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base a quanto stabilito dall'art. 60 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146.
4. Chi cede natanti da spiaggia in locazione deve accertarsi che, ferme restando le disposizioni del Codice Civile per quanto riguarda la capacità di agire, il conducente del natante abbia compiuto l'età prevista dall'art 39 del Codice della Nautica da Diporto. Le

predette unità possono essere condotte da persone che abbiano compiuto almeno il 14° anno di età.

5. La locazione dei natanti a remi ed a pedali è vietata con vento superiore a “vento moderato” (Forza 4 della scala Beaufort, corrispondente a 11÷16 nodi di vento). La locazione degli altri natanti avviene sotto la completa responsabilità del locatore, che dovrà comunque valutare – prima di affidare i mezzi – le condizioni meteorologiche in atto e le previsioni a breve termine, a seconda del tipo di unità locata e del grado di esperienza del cliente.

Art. 7

(Locazione delle moto d'acqua/acquascooter)

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti articoli, il locatore delle moto d'acqua/acquascooter sono direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e dovranno debitamente informare i locatari delle norme previste dalle vigenti Ordinanze.
2. Il locatore dovrà accertarsi che il locatario o il conducente abbiano compiuto 18 anni di età e sia in possesso della patente nautica in corso di validità. Dovrà altresì rendere edotto il locatario del numero massimo delle persone trasportabili, delle dotazioni di sicurezza obbligatorie e il loro utilizzo, nonché delle misure/precauzioni da adottare in caso di emergenza.

Art. 8

(Obblighi e divieti specifici per l'attività di noleggio)

1. Chi esercita l'attività di noleggio di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 4, deve provvedere a quanto segue:
 - a. tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nel luogo in cui avviene il contatto con l'utente ai fini della stipula dei contratti di noleggio che in quello ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - la dicitura: "Circondario Marittimo di Trapani - Ordinanza n°___/23 (riportando il numero della presente ordinanza);
 - la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti ai sensi del precedente art. 4, comma 4, lettera e);
 - la dicitura: "NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO";
 - la dicitura: "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo, nominativo e recapito telefonico)".
 - b. provvedere a trascrivere in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui al precedente articolo 4, comma 1: le generalità del noleggiatore e del comandante dell'unità; cognome, nome e data di nascita degli ospiti maggiorenni a bordo; il numero e il rispettivo anno di nascita dei minori presenti a bordo, nonché gli altri dati richiesti.
 - c. consegnare l'unità al noleggiatore convenientemente armata ed equipaggiata, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente per la navigazione da intraprendere ed in particolare, per quanto riguarda le dotazioni e certificazioni di sicurezza, alle disposizioni di cui agli articoli 78 e seguenti del D.M. 29 luglio 2008, n. 146.
 - d. rispettare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del comandante e dell'eventuale equipaggio.
 - e. consegnare al noleggiatore/i, oltre all'originale (o copia conforme o copia digitale con firme elettroniche PAdES) del contratto di noleggio che deve essere conservato a bordo, un foglio informativo in cui siano riportate almeno le seguenti informazioni:
 - Numero Blu per le emergenze in mare 1530; numeri di telefono del noleggiante e della locale Autorità marittima;
 - i prezzi applicabili e le relative condizioni;
 - le generalità del comandante dell'unità e gli estremi del titolo abilitativo;

- l'avvertimento che: "l'unità è consegnata al noleggiatore pienamente efficiente, convenientemente armata ed equipaggiata, in buono stato di navigabilità, nonché completa di tutta la documentazione, delle certificazioni e delle dotazioni previste dalla normativa vigente per la navigazione da intraprendere, con particolare riguardo a quanto prescritto dagli artt. 78 e ss. del D.M. 29 luglio 2008, n 146. Il comandante è in possesso delle abilitazioni prescritte in corso di validità, conosce l'unità e le sue dotazioni, ed è in possesso di adeguata esperienza per la navigazione da intraprendere. Egli esercita i poteri conferitigli dal Codice della Navigazione quale 'capo della spedizione' e, unitamente all'eventuale equipaggio, resta alle dipendenze del noleggiante. Il noleggiatore ha comunque il diritto di fornire al comandante, nei limiti stabiliti dal contratto scritto, tutte le istruzioni per il viaggio o i viaggi da intraprendere".
- f. consegnare al noleggiatore copia dell'art. 54 del D.M. 146/2008, unitamente al prospetto dei mezzi e dotazioni di salvataggio di cui all'allegato V dello stesso Decreto; far visionare la presente Ordinanza nonché le principali disposizioni, ordinanze ed avvisi a carattere locale. Per la navigazione in aree marine protette o simili, dev'essere fornita copia della relativa regolamentazione.
 2. Per il comando e la condotta dei natanti da diporto noleggiati è sempre obbligatorio il possesso almeno di una delle abilitazioni di categoria "A" previste dal D.M. 29/07/2008, n. 146, in relazione alla navigazione effettuata, nonché del Certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo dell'apparato VHF che, indipendentemente dal tipo di navigazione che si intenda intraprendere, dovrà essere installato a bordo e regolarmente funzionante. Tale apparato dovrà rimanere acceso sul canale 16 da poco prima l'inizio delle manovre di disormeggio e fino all'avvenuto ormeggio per cessazione dell'attività prevista dal contratto di noleggio.
 3. Fermo restando che i natanti in genere non possono navigare al di fuori delle acque territoriali, il numero massimo dei passeggeri, che non potrà comunque eccedere quello riportato nel Certificato di omologazione del natante, non dovrà essere superiore a 12 (dodici).
 4. Il comandante, prima della partenza dell'unità, dovrà fornire ogni utile indicazione alle persone presenti a bordo circa le modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure/precauzioni da adottare in caso di emergenza.

Art. 9

(Natanti da diporto utilizzati per altre attività turistico-balneari)

1. L'utilizzo di natanti da diporto per l'esercizio dello sci nautico rimane disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla regolamentazione locale in materia di sicurezza balneare e/o da eventuali titoli concessori. In caso di noleggio di natanti da diporto ai fini suddetti, si applicano inoltre le specifiche disposizioni di cui alla presente ordinanza, per quanto non in contrasto con il prefato Decreto Ministeriale. Permane comunque il divieto di impiegare, per la pratica dello sci nautico e delle attività analoghe, natanti da diporto in locazione.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, si applicano, inoltre, per quanto possibile, anche a tutte le altre attività analoghe che comportano il rimorchio o il traino di persone, quali ad esempio: paracadutismo ascensionale e rimorchio di galleggianti comunemente denominati "banana boat" e similari le quali richiedano il servizio a scopi sportivi o ricreativi.
3. Il conduttore del natante (noleggiato) trainante, utilizzata per lo sci nautico e attività similari, dovrà essere maggiorenne ed in possesso di patente nautica in regolare corso di validità, indipendentemente dalla potenza del motore installato. Inoltre, il conduttore dovrà essere sempre assistito a bordo da un'altra persona, maggiorenne, esperta nel nuoto.
4. Il noleggiante è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei natanti noleggiati allo scopo e dovrà debitamente informare i noleggiatori dei contenuti delle Ordinanze e normative vigenti in materia.

Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente Ordinanza, pubblicata sul sito web istituzionale raggiungibile al seguente indirizzo: www.guardiacostiera.gov.it/trapani, entra in vigore con decorrenza 1° maggio 2023.
Gli articoli dell'Ordinanza n. 15/2018 in contrasto con la presente Ordinanza sono da intendersi abrogati.
2. Gli operatori commerciali che per l'annualità 2023 hanno già provveduto a presentare, all'Autorità marittima competente, la comunicazione di inizio attività dovranno provvedere, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a integrarla con la documentazione prevista dall'art. 3, ovvero a presentare una nuova comunicazione di inizio attività.
3. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dalla presente Ordinanza si applicano le pertinenti disposizioni previste dal Codice della nautica da diporto, dal relativo Regolamento di attuazione e dalle altre norme speciali per l'utilizzo commerciale dei natanti da diporto o dei natanti da diporto in genere.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, di cui si dispone la pubblicazione mediante affissione all'Albo d'ufficio, nonché nella sezione ordinanze del sito web www.guardiacostiera.gov.it/trapani
5. I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto sia previsto come reato o sanzionato da norme speciali ai sensi della normativa vigente.

Trapani, _____

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Guglielmo CASSONE

PUBBLICATA SUL SITO WEB IL:

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GUGLIELMO CASSONE

In Data/On Date:

venerdì 21 aprile 2023 11:59:30

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

All'Autorità Marittima di/autorità acque interne di _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ prov. _____,

il _____, residente a _____ prov. _____ in via/piazza/c.da _____

n. _____, C.F. _____, legale rappresentante di

☐ Società/Ditta individuale di locazione/noleggior, ☐ Circolo/Associazione/Onlus di locazione/noleggior, con sede a

_____, prov. _____, in via/piazza/c.da _____

n. _____, tel. ____/____/____, iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.

di _____ P.IVA _____, indirizzo _____ p.e.c.

_____@_____

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione),

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua/acquascooter sono utilizzati per: ☐ locazione ☐ noleggio, secondo le modalità previste dal Decreto del 01/09/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con base di imbarco nel Comune di _____, in località _____, concessione demaniale/pontile/campo boe della Ditta/Società/Associazione _____;

che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;

che, nel caso di noleggio verranno condotti da personale dipendente in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

N° _____ tipo di natante _____ marca _____ modello _____,

DI PROPRIETÀ DELLA DITTA/LEASING/ALTRO _____

OMOLOGAZIONE CE SI/NO _____ lunghezza (m) _____ Max Pers. Trasp. _____ Kg _____,

CERT. IDON. NOLEGGIO: SI/NO n° _____ del ____/____/____ rilasciato da _____

Motore/i n° _____ Marca/Mod. _____ Pot. max appl. (KW/CV) _____ Matr. _____

Matr. _____ Copertura Ass. _____ Polizza n. _____ Scad. ____/____/____

N° _____ tipo di natante _____ marca _____ modello _____,

DI PROPRIETÀ DELLA DITTA/LEASING/ALTRO _____

OMOLOGAZIONE CE SI/NO _____ lunghezza (m) _____ Max Pers. Trasp. _____ Kg _____,

CERT. IDON. NOLEGGIO: SI/NO n° _____ del ____/____/____ rilasciato da _____

Motore/i n° _____ Marca/Mod. _____ Pot. max appl. (KW/CV) _____ Matr. _____

Matr. _____ Copertura Ass. _____ Polizza n. _____ Scad. ____/____/____

N° _____ tipo di natante _____ marca _____ modello _____,

DI PROPRIETÀ DELLA DITTA/LEASING/ALTRO _____

OMOLOGAZIONE CE SI/NO _____ lunghezza (m) _____ Max Pers. Trasp. _____ Kg _____,

CERT. IDON. NOLEGGIO: SI/NO n° _____ del ____/____/____ rilasciato da _____

Motore/i n° _____ Marca/Mod. _____ Pot. max appl. (KW/CV) _____ Matr. _____

Matr. _____ Copertura Ass. _____ Polizza n. _____ Scad. ____/____/____

N° _____ tipo di natante _____ marca _____ modello _____,

DI PROPRIETÀ DELLA DITTA/LEASING/ALTRO _____

OMOLOGAZIONE CE SI/NO _____ lunghezza (m) _____ Max Pers. Trasp. _____ Kg _____,

CERT. IDON. NOLEGGIO: SI/NO n° _____ del ____/____/____ rilasciato da _____

Motore/i n° _____ Marca/Mod. _____ Pot. max appl. (KW/CV) _____ Matr. _____

Matr. _____ Copertura Ass. _____ Polizza n. _____ Scad. ____/____/____

N° _____ tipo di natante _____ marca _____ modello _____,

DI PROPRIETÀ DELLA DITTA/LEASING/ALTRO _____

OMOLOGAZIONE CE SI/NO _____ lunghezza (m) _____ Max Pers. Trasp. _____ Kg _____

CERT. IDON. NOLEGGIO: SI/NO n° _____ del ____/____/____ rilasciato da _____

Motore/i nn° _____ Marca/Mod. _____ Pot. max appl. (KW/CV) _____ Matr. _____

Matr. _____ Copertura Ass. _____ Polizza n. _____ Scad. ____/____/____

N° _____ tipo di natante _____ marca _____ modello _____

DI PROPRIETÀ DELLA DITTA/LEASING/ALTRO _____

OMOLOGAZIONE CE SI/NO _____ lunghezza (m) _____ Max Pers. Trasp. _____ Kg _____

CERT. IDON. NOLEGGIO: SI/NO n° _____ del ____/____/____ rilasciato da _____

Motore/i nn° _____ Marca/Mod. _____ Pot. max appl. (KW/CV) _____ Matr. _____

Matr. _____ Copertura Ass. _____ Polizza n. _____ Scad. ____/____/____

N° _____ tipo di natante _____ marca _____ modello _____

DI PROPRIETÀ DELLA DITTA/LEASING/ALTRO _____

OMOLOGAZIONE CE SI/NO _____ lunghezza (m) _____ Max Pers. Trasp. _____ Kg _____

CERT. IDON. NOLEGGIO: SI/NO n° _____ del ____/____/____ rilasciato da _____

Motore/i nn° _____ Marca/Mod. _____ Pot. max appl. (KW/CV) _____ Matr. _____

Matr. _____ Copertura Ass. _____ Polizza n. _____ Scad. ____/____/____

N° _____ tipo di natante _____ marca _____ modello _____

DI PROPRIETÀ DELLA DITTA/LEASING/ALTRO _____

OMOLOGAZIONE CE SI/NO _____ lunghezza (m) _____ Max Pers. Trasp. _____ Kg _____

CERT. IDON. NOLEGGIO: SI/NO n° _____ del ____/____/____ rilasciato da _____

Motore/i nn° _____ Marca/Mod. _____ Pot. max appl. (KW/CV) _____ Matr. _____

Matr. _____ Copertura Ass. _____ Polizza n. _____ Scad. ____/____/____

N° _____ tipo di natante _____ marca _____ modello _____

DI PROPRIETÀ DELLA DITTA/LEASING/ALTRO _____

OMOLOGAZIONE CE SI/NO _____ lunghezza (m) _____ Max Pers. Trasp. _____ Kg _____

CERT. IDON. NOLEGGIO: SI/NO n° _____ del ____/____/____ rilasciato da _____

Motore/i nn° _____ Marca/Mod. _____ Pot. max appl. (KW/CV) _____ Matr. _____

Matr. _____ Copertura Ass. _____ Polizza n. _____ Scad. ____/____/____

N° _____ tipo di natante _____ marca _____ modello _____

DI PROPRIETÀ DELLA DITTA/LEASING/ALTRO _____

OMOLOGAZIONE CE SI/NO _____ lunghezza (m) _____ Max Pers. Trasp. _____ Kg _____

CERT. IDON. NOLEGGIO: SI/NO n° _____ del ____/____/____ rilasciato da _____

Motore/i nn° _____ Marca/Mod. _____ Pot. max appl. (KW/CV) _____ Matr. _____

Matr. _____ Copertura Ass. _____ Polizza n. _____ Scad. ____/____/____

N° _____ tipo di natante _____ marca _____ modello _____

DI PROPRIETÀ DELLA DITTA/LEASING/ALTRO _____

OMOLOGAZIONE CE SI/NO _____ lunghezza (m) _____ Max Pers. Trasp. _____ Kg _____

CERT. IDON. NOLEGGIO: SI/NO n° _____ del ____/____/____ rilasciato da _____

Motore/i nn° _____ Marca/Mod. _____ Pot. max appl. (KW/CV) _____ Matr. _____

Matr. _____ Copertura Ass. _____ Polizza n. _____ Scad. ____/____/____

Luogo e data _____ Firma _____ (*)

(*) NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

ANNESSO A

(Articolo 3, comma 2, lett. d)

I SUDDETTI NATANTI SARANNO **NOLEGGIATI** AL COMANDO DEL SOTTO ELENCATO **PERSONALE DIPENDENTE**: O DELLO STESSO TITOLARE

1	COGNOME _____ NOME _____ C.F.: _____ NATO A _____ (____) IL _____, RESIDENTE A _____ (____)- NELLA VIA _____ N. _____ PATENTE NAUTICA: N. _____ RILASCIATA IL _____ DA _____ CHE ABILITATA ALLA NAVIGAZIONE _____
2	COGNOME _____ NOME _____ C.F.: _____ NATO A _____ (____) IL _____, RESIDENTE A _____ (____)- NELLA VIA _____ N. _____ PATENTE NAUTICA: N. _____ RILASCIATA IL _____ DA _____ CHE ABILITATA ALLA NAVIGAZIONE _____
3	COGNOME _____ NOME _____ C.F.: _____ NATO A _____ (____) IL _____, RESIDENTE A _____ (____)- NELLA VIA _____ N. _____ PATENTE NAUTICA: N. _____ RILASCIATA IL _____ DA _____ CHE ABILITATA ALLA NAVIGAZIONE _____
4	COGNOME _____ NOME _____ C.F.: _____ NATO A _____ (____) IL _____, RESIDENTE A _____ (____)- NELLA VIA _____ N. _____ PATENTE NAUTICA: N. _____ RILASCIATA IL _____ DA _____ CHE ABILITATA ALLA NAVIGAZIONE _____
5	COGNOME _____ NOME _____ C.F.: _____ NATO A _____ (____) IL _____, RESIDENTE A _____ (____)- NELLA VIA _____ N. _____ PATENTE NAUTICA: N. _____ RILASCIATA IL _____ DA _____ CHE ABILITATA ALLA NAVIGAZIONE _____

DATA _____

IL DICHIARANTE

CIRCONDARIO MARITTIMO DI TRAPANI

(Ufficio Marittimo)

REGISTRO

DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' COMMERCIALE DI LOCAZIONE/NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO

ELENCO CRONOLOGICO DELLE COMUNICAZIONI INIZIO ATTIVITÀ

NR.	DATA RICEZ. C.I.A	DITTA/REGIONE SOCIALE (denominazione identificativa sullo scafo)	NR. CCIAA COMUNE	SEDE-INDIRIZZO-TEL. (porti di stazionamento)
001	16/05/xx	Xxxxx (SPA, SRL, SRLS etc.)	xxxx TRAPANI	TRAPANI – VIA xxxxxx, n.xx, tel.0923xxxxx ----- (TRAPANI-FAVIGNANA)
002	20/06/XX	DITTA INDIVIDUALE MARIO BIANCHI	xxxx TRAPANI	FAVIGNANA - VIA xxxxxx, n. xx, tel. 0923xxxxx (FAVIGNANA)

**CAPITANERIA DI PORTO
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TRAPANI**

**REGISTRO GENERALE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TRAPANI
DELLE IMPRESE/SOCIETA' CHE UTILIZZANO NATANTI DA DIPORTO, NATANTI DA SPIAGGIA E
ACQUASCOOTER/ MOTO D'ACQUA PER ATTIVITA' COMMERCIALI DI LOCAZIONE O NOLEGGIO**

ELENCO CRONOLOGICO DELLE COMUNICAZIONI INIZIO ATTIVITÀ (IN ORDINE DI REGISTRAZIONE)

NR..	DATA RICEZIONE C.I.A.	NR. C.I.A.	UFFICIO MARITTIMO CHE HA RICEVUTO LA C.I.A.	DITTA/REGIONE SOCIALE (denominazione identificativa scafo)	TIPO DI ATTIVITÀ	NR. C.I.A. COMUNE	INDIRIZZO SEDE – TEL – PORTO DI STAZIONAMENTO
001	12/01/XX	001	TRAPANI	XXX CHARTER S.R.L.	LN	0476 TRAPANI	TRAPANI – VIA XXX, N. XXX – 0923/XXX - TRAPANI – S. VITO
002	20/05/XX	001	FAVIGNANA	XXX VELA E MARE DI XXXX	N	0124 TRAPANI	FAVIGNANA – VIA XXXX, N. XX – 0923/XXX – (FAVIGNANA)

ALLEGATO D

(art. 4, comma 1)

(TIMBRO COMPLETO DELLA DITTA)

Visto e timbro Autorità Marittima

REGISTRO PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE/NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO

NUMERO PROGR.º	DATA	ESTREMI NATANTE	GENERALITÀ LOCATARIO/ NOLEGGIATORE	DOC. RICONOSC. LOCATARIO/ NOLEGGIATORE	RECAPITO TELEFONICO LOCATARIO/ NOLEGGIATORE	GENERALITÀ CONDUTTORE ED ESTREMI DELLA PATENTE NAUTICA (OVE PREVISTA)	PASSEGGERI		ORARIO INIZIO/FINE DEL CONTRATTO		FIRMA DIPENDENTE CHE HA COMPILATO IL REGISTRO
							ADULTI (NR. E GENERALITÀ COMPLETE)	MINORI (NR. E ANNO DI NASCITA)	INIZIO	FINE	

TARGHETTA IDENTIFICATIVA PER NATANTI ADIBITI A

LOCAZIONE E/O NOLEGGIO

(DENOMINAZIONE IDENTIFICATIVA)

033 LN

PERSONE TRASPORTABILI - NR. MAX:
(COMPRESO L'EQUIPAGGIO)

00

CIRCONDARIO MARITTIMO DI TRAPANI

Richiamo art. 4, comma 4, dell'Ordinanza n. ____/2023:

4. I natanti e gli acquascooter/moto d'acqua da utilizzare per l'attività di locazione o noleggio devono essere previamente marcati con apposita targhetta identificativa inamovibile, conforme al modello fac-simile in Allegato E, i cui dati devono risultare chiaramente leggibile, nonché resistente agli agenti atmosferici e dovrà essere immediatamente ripristinata in caso di deterioramento. Inoltre, deve avere le seguenti caratteristiche:
- forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione ed agli agenti meteorologici (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dev'essere immediatamente sostituita);
 - posizionata nella consolle di comando, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima;
 - fissata solidamente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere accidentalmente asportata o danneggiata;
 - deve riportare, in caratteri chiaramente leggibili ad occhio nudo a una distanza di almeno cinquanta metri e adeguatamente proporzionati:
 - la denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione, come specificata nella Comunicazione di inizio attività di altezza comunque non inferiore a cm 0,4;
 - il numero identificativo, di tre cifre, assegnato al natante/moto d'acqua nell'elenco allegato alla Comunicazione di inizio attività, seguito dalla lettera "L", "N", "LN", a seconda che si tratti di unità destinata alla sola locazione, al solo noleggio o ad entrambe le attività. Il numero e le lettere dovranno essere di dimensioni superiori alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,5;
 - il numero massimo delle persone che possono essere trasportate (ovverosia imbarcate), incluso l'equipaggio. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "targhetta del costruttore"; per gli altri natanti dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008, n. 146, come riportato nella seguente tabella:

LUNGHEZZA	N. PERSONE
Unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50	3 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50	4 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;	5 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50	6 persone

<i>Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50</i>	<i>7 persone</i>
<i>Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50</i>	<i>9 persone</i>

Tale numero dev'essere riportato in cifre ben marcate, di dimensioni tali da spiccare rispetto alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,0;

- *la dicitura "Circondario Marittimo di Trapani", indicante l'ambito spaziale in cui l'unità è autorizzata ad operare.*